



Bruxelles, 14.6.2013
COM(2013) 419 final

2013/0194 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) n. 1259/2012 relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Sulla base dell'autorizzazione conferitale dal Consiglio, la Commissione europea ha condotto negoziati con la Repubblica islamica di Mauritania per il rinnovo del protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania. Al termine di tali negoziati, il 26 luglio 2012 è stato siglato un nuovo protocollo, applicabile in via provvisoria dal 16 dicembre 2012, data della firma. Il nuovo protocollo copre un periodo di 2 anni a decorrere da tale data.

La ripartizione delle possibilità di pesca concesse all'Unione europea in virtù del nuovo protocollo è stata effettuata con il regolamento (UE) n. 1259/2012 del Consiglio, del 3 dicembre 2012, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di due anni, e che modifica il regolamento (CE) n. 1801/2006¹.

La commissione mista Unione europea/Mauritania, prevista dall'articolo 10 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca, si è riunita a Parigi il 19 e 20 febbraio 2013. Con verbale del 20 febbraio 2013 la commissione mista, con il consenso di tutti gli Stati membri interessati, ha ratificato la richiesta dell'Unione europea di trasferire tre licenze dalla categoria 6 alla categoria 5, sulla base dei piani di pesca della Francia e delle strategie commerciali della flotta francese.

A seguito di tale riunione, le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono così stabilite:

- 25 tonniere con reti a circuizione (precedentemente 22);
- 19 tonniere con lenze e canne o pescherecci con palangari di superficie (precedentemente 22).

È quindi opportuno ridefinire le possibilità di pesca e la loro ripartizione per le categorie 5 e 6. Occorre quindi modificare le disposizioni del regolamento (UE) n. 1259/2012 del Consiglio per quanto riguarda la ripartizione delle possibilità di pesca.

Tale ridefinizione riguarda unicamente la ripartizione delle possibilità di pesca concesse alla Francia e non incide in alcun modo sugli interessi di altri Stati membri, né sulle possibilità di pesca complessive previste dal protocollo. La contropartita finanziaria dell'Unione non è modificata. Inoltre, tenuto conto del rischio attuale di sottoutilizzazione del protocollo, è importante che le licenze siano trasmesse quanto prima possibile. Per i motivi suesposti la presente disposizione deve avere effetto retroattivo a decorrere dal 20 febbraio 2013, data della firma del verbale della commissione mista.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Le parti interessate sono state consultate prima della riunione della commissione mista. Sono stati inoltre consultati gli esperti degli Stati membri nel quadro di riunioni tecniche. Tali consultazioni hanno evidenziato l'utilità di procedere, di concerto con la Mauritania, alle modifiche suddette. Tale intervento non comporta modifiche delle possibilità complessive di

¹ GUL 361 del 31.12.2012, pag. 87.

pesca del tonno e non incide pertanto sulla risorsa. Inoltre esso non ha alcuna incidenza sulla contropartita finanziaria dell'Unione europea.

3. CONCLUSIONE

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio adotti il presente regolamento recante modifica del regolamento (UE) n. 1259/2012.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) n. 1259/2012 relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 30 novembre 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1801/2006 relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania² (in appresso, "l'accordo di partenariato").
- (2) Un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato è applicabile in via provvisoria dal 16 dicembre 2012, data della sua firma, conformemente alla decisione 827/2012/UE del Consiglio³. Il nuovo protocollo conferisce alle navi dell'Unione europea possibilità di pesca nelle acque soggette alla giurisdizione della Mauritania in materia di pesca. La ripartizione delle possibilità di pesca concesse all'Unione europea in virtù del nuovo protocollo è stata effettuata con il regolamento (UE) n. 1259/2012 del Consiglio, del 3 dicembre 2012, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di due anni, e che modifica il regolamento (CE) n. 1801/2006⁴.
- (3) La commissione mista Unione europea/Mauritania prevista dall'articolo 10 dell'accordo di partenariato si è riunita il 19 e 20 febbraio 2013. In base al verbale della suddetta commissione mista, le due parti hanno concordato, tra l'altro, di ridefinire la ripartizione delle possibilità di pesca tra le categorie 5 (tonniere con reti a circuizione) e 6 (tonniere con lenze e canne e pescherecci con palangari di superficie) previste dal nuovo protocollo.

Tale ridefinizione riguarda unicamente la ripartizione delle possibilità di pesca concesse alla Francia e non incide in alcun modo sugli interessi di altri Stati membri, né sulle possibilità di pesca complessive previste dal protocollo. La contropartita finanziaria dell'Unione non è modificata. Inoltre, tenuto conto dell'attuale sottoutilizzazione del protocollo, è importante che le licenze siano trasmesse quanto prima possibile. Pertanto è opportuno che il presente

² GU L 343 dell'8.12.2006, pag. 1.

³ GU L 361 del 31.12.2012, pag. 10.

⁴ GU L 361 del 31.12.2012, pag. 87.

regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione e sia applicabile a decorrere dal 20 febbraio 2013, data della firma del verbale della commissione mista e della ridefinizione delle possibilità di pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1259/2012, le lettere e) e f) sono sostituite dalle seguenti:

"e) Categoria 5 — Tonniera con reti a circuizione

Spagna 17 licenze

Francia 8 licenze

f) Categoria 6 — Tonniera con lenze e canne e pescherecci con palangari di superficie

Spagna 18 licenze

Francia 1 licenza".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 20 febbraio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*